



COMUNE DI BESENELLO

Provincia Autonoma di Trento

VERBALE DI DELIBERAZIONE N°73 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	Comune di Besenello contro società Autostrada Brescia- Verona - Vicenza - Padova S.p.a., Anas S.p.a., Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'economia e delle finanze- Ratifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l'impugnazione di atti concernenti la realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette
----------	--

L'anno 2010, addì ventitre del mese di giugno alle ore 21.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, è stata convocata la Giunta comunale composta dai signori:

1	COMPERINI CRISTIAN	SINDACO
2	ROSI ROBERTA	VICE SINDACO
3	ADAMI MARTINA	ASSESSORE
4	GECCHELE MAURIZIO	ASSESSORE
5	ADAMI SILVIO	ASSESSORE

ASSENTI

X

Assiste il Segretario comunale signor CONOTTER dr. ANTHONY

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il dott. Comperini Cristian nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione giuntale n.73 dd. 23.06.2010

OGGETTO: Comune di Besenello contro società Autostrada Brescia- Verona - Vicenza - Padova S.p.a., Anas S.p.a., Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Ministro dell'economia e delle finanze- Ratifica del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l'impugnazione di atti concernenti la realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento- Valdastico-Piovane Rocchette

LA GIUNTA COMUNALE

Rilevato che ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m., sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- il Responsabile del Servizio Affari Generali , parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa.
- Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa .

Il Relatore comunica:

"In data 22 febbraio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale la gara bandita dalla società Autostrada Brescia - Verona - Vicenza - Padova s.p.a. per l'acquisizione di "servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo (per esteso: Trento- Valdastico – Vicenza – Riviera Berica - Rovigo), tronco Trento-Valdastico-Piovane Rocchette, opera che, in seguito ad approfondimenti, si è verificato essere stata oggetto di concessione autostradale da Anas s.p.a. alla predetta società autostradale, nonché inserita nell'Allegato opere infrastrutturali al Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2010- 2013.

Acquisita successivamente copia della convenzione tra Anas s.p.a. e società autostradale Brescia - Verona - Vicenza - Padova s.p.a. del 7 dicembre 1999 e del relativo decreto interministeriale di data 21 dicembre 1999, recante l'approvazione della stessa, nonché della convenzione unica conclusa tra Anas s.p.a. e la predetta società autostradale il 9 luglio 2007, si è appreso che la predetta società ha richiesto e ottenuto la "rideterminazione del termine contrattuale di durata della concessione", proprio in funzione della realizzazione della Valdastico nord.

L'art. 14 dello Statuto di autonomia del Trentino - Alto Adige (decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 - Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) stabilisce l'obbligatorietà del parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale".

Il decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino - Alto Adige in materia di urbanistica e opere pubbliche", all'articolo 19 limita la competenza degli organi statali in materia di "autostrade che si estendono oltre il territorio della provincia", facendo "salvo la necessità dell'intesa con la provincia interessata per quelle il cui tracciato interessi soltanto il territorio provinciale e quello di una regione finitima". All'articolo 20 del predetto decreto del Presidente della Repubblica la necessità per lo Stato di procedere d'intesa con la Provincia

autonoma di Trento è genericamente estesa a tutti gli interventi di spettanza dello Stato in materia di viabilità.

Le norme di attuazione del nuovo piano urbanistico provinciale approvato con legge provinciale n. 5 del 2008 (formato ai sensi dell'articolo 21 del predetto D.P.R. n. 381 del 1974 con il parere del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici), all'articolo 41, disciplinano le reti per la mobilità e, in particolare, i corridoi infrastrutturali di accesso, intesi come fasce territoriali interessate da sistemi di mobilità stradale e ferroviaria finalizzati all'interconnessione del Trentino con i territori limitrofi. All'articolo 41, paragrafo 2, si stabilisce: "Per i nuovi collegamenti, da realizzare nell'ambito dei corridoi infrastrutturali di accesso, che richiedono l'intesa tra la Provincia, lo Stato e altri enti territoriali ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale e della legislazione in materia, l'assenso della Provincia è prestato previa valutazione strategica sull'ipotesi progettuale di massima, da condurre in coerenza con i contenuti fondamentali del PUP e in osservanza delle procedure previste dall'articolo 44 (ossia delle speciali procedure di adozione, deposito e partecipazione previste dalla legge urbanistica, le quali garantiscono la partecipazione dell'ente locale interessato). L'intesa è ratificata con legge provinciale che ha effetto di variante alle previsioni del PUP."

La Provincia autonoma di Trento non è stata informata del procedimento avente ad oggetto la novazione del rapporto concessorio relativo all'autostrada A31, né tanto meno è stata richiesta di rilasciare e, pertanto, non ha rilasciato alcun atto di assenso alla stessa, nella misura in cui l'autostrada A31 attraversa il territorio provinciale.

Inoltre alla Provincia autonoma di Trento non è stato richiesto di esprimere l'intesa in ordine alla qualificazione dell'opera autostradale in parola quale infrastruttura strategica, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi ed altri interventi strategici per il rilancio delle attività produttive), nell'ambito dell'allegato "Opere infrastrutturali" al documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) 2010- 2013 - Allegato II "Programma delle infrastrutture strategiche". L'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, al fine dell'inserimento di un'opera nell'allegato al DPEF quale infrastruttura strategica, richiede espressamente la previa intesa con la Provincia autonoma interessata.

Pertanto l'amministrazione comunale non è stata posta in grado di esercitare le funzioni che ad essa competono di tutela degli interessi della collettività locale; inoltre si ritiene che la realizzazione dell'opera di cui trattasi comprometta gravemente la qualità dell'ambiente in cui risiede la popolazione comunale. Si ritiene che dagli atti di novazione del rapporto di concessione autostradale disposti dalla società Anas s.p.a., come da ogni altro atto strumentale alla realizzazione sul territorio trentino del tratto autostradale di cui trattasi, in quanto adottati senza previa intesa con la Provincia autonoma di Trento, derivi l'illegittimità dei provvedimenti di cui trattasi, che si ritiene pertanto opportuno impugnare.

Preso atto che, in data 18 giugno 2010, il Sindaco ha provveduto a firmare il ricorso al Presidente della Repubblica per l'impugnazione dei predetti atti concernenti la realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento- Valdastico-Piovane Rocchette, in considerazione della particolare urgenza di provvedere alla difesa dell'Amministrazione e ritenuto che da essi, come da ogni altro atto connesso, anche successivo, consegua grave pregiudizio al Comune di Besenello, sul cui territorio verrebbe ad insistere il tratto autostradale Trento - Valdastico, si propone di ratificare la decisione del Sindaco di

impugnare, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica i predetti provvedimenti, al fine di ottenere:

1. l'annullamento della gara per l'acquisizione di "servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette" bandita dalla predetta società;
2. l'annullamento degli atti di concessione adottati da Anas s.p.a. nei confronti della società autostradale Brescia - Verona - Vicenza - Padova s.p.a. aventi ad oggetto l'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette";
3. l'accertamento che l'opera autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette non costituisce infrastruttura strategica ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ovvero l'annullamento del "Programma delle infrastrutture strategiche" inserito nel documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) 2010- 2013 - Allegato II.

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- visto il D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- visto il ricorso al Presidente della Repubblica firmato dal Sindaco del Comune di Besenello in data 18 giugno 2010;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di ratificare la decisione del Sindaco di impugnare, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica i predetti provvedimenti, al fine di ottenere:

- a) l'annullamento della gara per l'acquisizione di "servizi di ingegneria finalizzati alla realizzazione dell'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette" bandita dalla predetta società;
 - b) l'annullamento degli atti di concessione adottati da Anas s.p.a. nei confronti della società autostradale Brescia - Verona - Vicenza - Padova s.p.a. aventi ad oggetto l'Autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette" e, in particolare, del decreto del Ministro dei lavori pubblici di data 21 dicembre 1999 di approvazione della convenzione autostradale di data 7 dicembre 1999, nonché della convenzione autostradale di data 9 luglio 2007;
 - c) l'accertamento che l'opera autostrada A31 Trento-Rovigo, tronco Trento-Valdastico-Piovene Rocchette non costituisce infrastruttura strategica ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443 ovvero l'annullamento del "Programma delle infrastrutture strategiche", inserito nel documento di programmazione economico finanziaria (DPEF) 2010- 2013 - allegato II.
2. Di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.,

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Comperini Cristian

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Conotter Anthony

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Besenello,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Conotter Anthony

REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Copia del presente verbale è pubblicata all'albo comunale il giorno 24.06.2010 per rimanervi fino a tutto il giorno 04.07.2010 ,per dieci giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Conotter Anthony

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di illegittimità o incongruenze, per cui la stessa è divenuta esecutiva il giorno 05.07.2010 ai sensi dell'art. 79, 3° comma DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L .

Besenello,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Conotter Anthony

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

- Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. **79**, 4° comma del DPRG. 1 febbraio 2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Conotter Anthony